

Consiglio di Stato, Sezione IV - Ordinanza 31/07/2002 n. 3245
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Nel caso in cui il bando di gara preveda espressamente che la valutazione delle offerte anomale venga effettuata ai sensi dell'art. 21, co.1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.- il quale richiama espressamente l'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 - la verifica dell'anomalia va espletata in contraddittorio, come precisato con la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. VI, 27 novembre 2001 (in causa C-285/99 e C-286/99) con riguardo alle giustificazioni fornite circa la specifica composizione delle offerte (alla stregua del principio nella specie la Sez. IV, constatato che la verifica dell'anomalia delle offerte non era stata espletata in contraddittorio, ha accolto l'istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado e ha ordinato all'Amministrazione appaltante di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta in contraddittorio, secondo le puntuali indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia, Sez. VI, 27 novembre 2001).